

IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DAL 1.9.2019

In attesa del D.M. con cui il M.I.U.R. fisserà il termine entro cui i DIRIGENTI SCOLASTICI, IL PERSONALE DOCENTE ED ATA, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2019, si ritiene utile fornire indicazioni per il personale interessato al pensionamento nel prossimo anno 2019.

Come già noto, l'art. 24 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità.

Con il 2017 si è conclusa la fase intermedia tra il vecchio e il nuovo sistema previdenziale. Infatti, la legge Fornero aveva fatto salvo il personale che aveva maturato al 31/12/2011 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 214/2011.

Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto del 5 dicembre 2017 adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Pertanto, a decorrere dal 1/1/ 2019 al 31/12/2020, in attuazione di quanto disposto dal decreto 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità contributiva.

ECCO LA NUOVA TABELLA PER LA CESSAZIONE:

PENSIONE DI VECCHIAIA: INNALZAMENTO

- **DA 66 anni e 7 mesi**
- **A 67 anni di età**

DIRITTO A PENSIONE CON 20 anni di anzianità contributiva.

PENSIONE ANTICIPATA:

- **Dagli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini**
- **a 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva per gli uomini**
- **Dagli attuale 41 anni e 10 mesi per le donne**
- **a 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva per le donne.**

Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento.

DAL 01/09/2019, IL PERSONALE DELLA SCUOLA ACCEDE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI VECCHIAIA AL COMPIMENTO DI:

- **67 ANNI DI ETÀ AL 31/08/2019, D'UFFICIO, OPPURE, A DOMANDA, ENTRO IL 31/12/2019, PURCHE' ABBIAMATURATO ALMENO 20 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, SIA PER GLI UOMINI CHE PER LE DONNE. E' COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO, IL PERSONALE CHE AL 31/08/2019 COMPIE IL 65ESIMO ANNO DI ETÀ ED È IN POSSESSO DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (42 ANNI E 3 MESI PER LE DONNE E 43 ANNI E 3 MESI PER GLI UOMINI).**
- **IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA SI MATURA AL COMPIMENTO DI UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31/12/2019 DI 42 ANNI E 3 MESI PER LE DONNE E 43 ANNI E 3 MESI PER GLI UOMINI, SENZA ARROTONDAMENTI.**

TABELLA - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A DECORRERE DAL 01/09/2019.

1) PENSIONE DI VECCHIAIA

A) Personale con cessazione d'ufficio, per limiti di età, che compie anni 67 entro il 31 agosto 2019 (nato entro il 31/08/1952)
B) Personale della scuola che compie anni 67 entro il 31/12/2019 (nato entro il 31/12/1952) con 20 anni di anzianità contributiva al 31/08/2019 (A DOMANDA ai sensi dell'art. 59 c.9 L. 449/97)
C) Personale che cessa per termine del periodo di proroga del collocamento a riposo disposta dal Dirigente Scolastico.
D) Personale con cessazione d'ufficio, per limiti di età (65 anni al 31/08/2019) nato dal 01/09/1953 al 31/08/1954 che al 31/08/2019 matura 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti.

2) PENSIONE ANTICIPATA

E) ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 2019
Personale maschile ANNI 43 MESI 3 (a prescindere dall'età anagrafica)
Personale femminile ANNI 42 MESI 3 (a prescindere dall'età anagrafica)
Nel computo dell'anzianità contributiva vanno considerati tutti i periodi e servizi di ruolo, riscattati, computati, ricongiunti, contribuzione figurativa, servizio militare.

LA PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO

Con D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, è stato abolito l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio previsto dall'art. 16 comma 1 del D. l.vo n. 503/1992 (art. 509 comma 5 del D. l.vo n. 297/1994 per il comparto scuola). Potrà chiedere la permanenza in servizio ai sensi dell'articolo art. 509 c. 3 del D.l.vo n. 297/1994 il personale che compie 67 anni di età entro il 31 agosto 2018 e non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. La proroga, non oltre il 70esimo anno di età, potrà essere concessa dal Dirigente scolastico esclusivamente per il raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione (20 anni).

TABELLA DI SINTESI

OCCORRE PRODURRE DOMANDA	CONDIZIONE: AL COMPIMENTO DEL 67^ ANNO DI ETA' SE NON SI E' IN POSSESSO DI 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE SIA UOMINI CHE DONNE	DATA DI RIFERIMENTO PER L'ACCERTAMENTO: 31.8.2019
---------------------------------	---	--

TABELLE DI SINTESI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 1^ SETTEMBRE 2019

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	REQUISITI LEGGE FORNERO	CONSEGUI TI ENTRO	DESTINATARI
PENSIONE ANTICIPATA	43 ANNI E 3 MESI A PRESCINDERE ETA' ANAGRAFICA	31.12.2019	UOMINI
PENSIONE ANTICIPATA	42 ANNI E 3 MESI A PRESCINDERE ETA' ANAGRAFICA	31.12.2019	DONNE
PENSIONE VECCHIAIA	67 ANNI CON 20 ANNI DI CONTRIBUTI	31.08.2019 31.12.2019 (a domanda)	UOMINI E DONNE

LA CESSAZIONE D'UFFICIO

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	CESSAZIONE AL COMPIMENTO	REQUISITI CONSEGUITI ENTRO	DESTINATARI
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DI 67 ANNI E 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE	31.8.2019	UOMINI E DONNE
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO DI ETÀ SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 42 E 3 MESI	31.8.2019	DONNE
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO DI ETÀ SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 43 E 3 MESI	31.8.2019	UOMINI
FACOLTA' DELL'AMM.NE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO	SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 43 E 3 MESI	31.8.2019	UOMINI
FACOLTA' DELL'AMM.NE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO.	SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 42 E 3 MESI	31.8.2019	DONNE

APE VOLONTARIA

Occorre premettere che "Ape", acronimo che sta per Anticipo pensionistico, è la possibilità che il Governo ha inserito nella legge di stabilità (art.25) con cui, dal 2017 e fino al 31/12/2019, si riconosce, ai dipendenti pubblici e privati, e lavoratori autonomi, con 63 anni d'età, quindi a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia, e con 20 anni di contributi, di chiedere in anticipo il collocamento a riposo godendo del trattamento pensionistico anticipato (che non è una pensione ma un "prestito bancario")

Nel 2019, però, con l'innalzamento dell'età a 67 anni per la pensione di vecchiaia, fermo restando 3 anni e 7 mesi di anticipo per il diritto all'APE volontario, si potrà presentare domanda a 63 anni e 5 mesi di età anagrafica.

Il sistema di anticipo del trattamento pensionistico, conseguente alla cessazione dal servizio, non graverà sulle casse dello stato ma sarà attuata con prestiti da parte di banche e assicurazioni, anche se, poi, la pensione comunque sarà erogata dall'INPS.

In sostanza, l'ammontare della pensione liquidata con anticipo rispetto alla data di cessazione dal servizio per vecchiaia, prevista dall'attuale ordinamento, dovrà, poi, essere restituita a rate, con trattenuta sugli importi della pensione decorrente dalla data di quella che doveva essere la cessazione dal servizio per aver raggiunto il limite di età, secondo l'ordinamento vigente. Il prelievo "mensile" sulla pensione avverrà con rate che dureranno venti anni.

Esso consisterà nella quota capitale relativa all'importo della pensione annua liquidata con anticipo rispetto alla data "di cessazione effettiva", maggiorato degli interessi da corrispondere al sistema bancario che ha finanziato "l'APE", e dal costo della polizza assicurativa che si andrà a stipulare per coprire i casi di premorienza rispetto alla restituzione ventennale del prestito.

L'importo dell'anticipo pensionistico avviene con il calcolo (secondo il procedimento prima esaminato) basato sulla anzianità contributiva maturata alla data del collocamento a riposo anticipato, per 12 mensilità. Tale importo, in ogni caso, viene lasciato alla libera scelta del lavoratore, per cui potrebbe essere uguale al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità maturata alla data di cessazione ovvero di importo inferiore (questo per evitare di vedersi trattenuto, poi, un prelievo elevato di restituzione sulla pensione).

Alla data di quella che doveva essere il suo effettivo collocamento a riposo per raggiungimento dell'età anagrafica, il personale della scuola riceve la pensione, calcolata in base alla anzianità contributiva "determinata" sino alla data di anticipo del collocamento a riposo (procedimento già effettuato per avere un calcolo presumibile "l'anticipo bancario" decurtata della rata di restituzione della quota capitale, degli interessi, del costo della assicurazione e con l'applicazione della ritenuta IRPEF calcolata sul lordo della pensione (quindi si pagherà l'IRPEF anche sulla somma che viene restituita all'istituto bancario, fatta eccezione, della quota interessi e di quella per l'assicurazione).

LA PROCEDURA PER ACCEDERE ALL'APE VOLONTARIA



Il dipendente:

a) Richiede la certificazione della pensione futura all'INPS, che, dal suo canto, dovrà fornire informazioni su durata e ammontare dell'Ape.

b) Sottoscrive online la proposta e la quantità prescelta dell'Ape e, dopo le opportune verifiche, gli viene accreditato in rate mensili l'importo erogato (secondo quanto detto innanzi sarà il dipendente a scegliere l'importo del prestito che intende ottenere).



l'Inps

a) Al raggiungimento dell'anzianità anagrafica prevista per il collocamento a riposo, cioè 67 anni, liquiderà la pensione al netto della rata di ammortamento (inclusiva di restituzione capitale, interessi e assicurazione).



l'Assicurazione

a) In caso di premorienza ripaga il debito residuo e l'eventuale reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni;

Dopo vent'anni dal pensionamento, una volta che il prestito è stato restituito (è prevista anche la possibilità di estinzione anticipata), la pensione viene erogata senza trattenute.

APE SOCIALE

L'APE SOCIALE entrata in vigore con DPCM del 23/05/2017, n. 88, dal 01/05/2017 è un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. La pensione Ape Sociale, è stata attuata in via sperimentale e termina il 31 dicembre 2018.

L'APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età;**
- almeno 30 anni di anzianità contributiva;**
- almeno 36 anni di anzianità contributiva per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A del DPCM ;**
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.**

E' stata prevista la proroga dell'Ape Sociale, nella legge di Bilancio 2018, con il "Fondo Speciale per l'Ape Sociale". Occorrerà, comunque, un provvedimento legislativo.

PENSIONAMENTO ANTICIPATO CON "QUOTA 100"

Un'ulteriore forma di pensionamento anticipato promessa dal Governo, è la cosiddetta "Quota 100" con la quale si potrà andare in pensione al compimento di 62 anni di età se in possesso di 38 anni di anzianità contributiva.

Con la quota 100, non dovrebbero esserci penalizzazioni. Lavorando, però, meno anni e con meno contributi, la pensione sarà inferiore rispetto a quella che sarebbe maturata al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Non essendo stata inserita nella legge di bilancio, si attende l'emanazione del decreto.

Anche Opzione Donna potrebbe essere prorogata con apposito provvedimento.

Nuovi coefficienti di trasformazione in vigore dal 2019

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto del 15 maggio 2018 -Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo-, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018 ha indicato i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il calcolo della pensione con il sistema contributivo per il triennio 2019/2021.

Com'è noto, la legge 335/95 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1996 il calcolo del trattamento pensionistico con il sistema contributivo. I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua.

I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 70 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione.

I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni o le quote di pensione determinate con il sistema contributivo.

Pertanto risultano interessati da questo meccanismo:

- ***i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;***
- ***i lavoratori già in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 1996;***
- ***i lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 i quali hanno l'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (Legge 214/2011-Riforma Fornero);***
- ***le donne che esercitano l'opzione donna di cui all'articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243;***
- ***I lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti.***

Il montante contributivo è il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi sul quale sarà calcolato il trattamento pensionistico.

Per determinare il montante contributivo dei contributi bisogna:

- ***Individuare la base imponibile annua (retribuzione annua per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti oppure reddito annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto o da ricongiunzione fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;***
- ***Calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33% in caso di lavoratore dipendente oppure per l'aliquota di computo del 20% in caso di lavoratore autonomo. Per i parasubordinati l'aliquota varia dal 17% al 27%;***
- ***Determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL), calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente. L'importo così ottenuto costituisce quindi il montante contributivo per i periodi maturati dopo il 31 dicembre 1995, ovvero dopo il 31 dicembre 2011.***

La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, escludendo i contributi dell'ultimo anno lavorato, e ha effetto per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

L'INDENNITA' DI BUONUSCITA (TFS/TFR)

L'INPS con la circolare n.154 del 17.9.2015, ha fornito chiarimenti in ordine alla tempistica e alle modalità di erogazione della buonuscita al personale del pubblico impiego (quindi anche della scuola). Il personale è stato classificato e distinto in ragione della maturazione del diritto a pensione, requisiti che si riflettono anche sulla erogazione della indennità di buonuscita.

TABELLA RIEPILOGO E DI SINTESI

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	DAL 1^ GENNAIO 2014
INABILITA' O DECESSO	105 GIORNI
LIMITI DI ETA' 67 ANNI	12 MESI +3
LIMITI DI ETA' 65 ANNI E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (D'UFFICIO)	12 MESI +3
CESSAZIONE VOLONTARIA PER MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	24 MESI +3

RATEIZZAZIONE IN BASE ALLA SOMMA DA CORRISPONDERE

RATE	DIRITTO A PENSIONE MATURATO DAL 1.1.2014
PRIMA RATA	FINO A 50 MILA EURO LORDE
SECONDA RATA	SOMMA ECCEDENTE 50 MILA E SINO A 100 MILA
TERZA RATA	SOMMA ECCEDENTE 100 MILA EURO

Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a:

- 50 mila euro ai tempi di liquidazione indicati nella tabella sopra riportata, bisogna aggiungere altri 12 mesi dalla 1° liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 50 mila e i 100 mila euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte eccedente, cioè oltre i 100mila euro.**

.....
VADEMCUM PREDISPOSTO

DAL SERVIZIO PENSIONI E TFR FLP SCUOLA FOGGIA

*Si ringraziano
dott. Giuseppe De Sabato
Sig.ra Carmela Frascella*

